



**Delibera del Senato Accademico del 19 novembre 2008**

Il Senato Accademico

- visto il documento prodotto dalla Commissione per la rivisitazione dei Dipartimenti, e segnatamente la parte del suo dispositivo nella quale si prefigura la necessità d'integrare il regolamento d'Ateneo per i Dipartimenti con una norma che disciplini le ipotesi di accorpamento volontario tra Dipartimenti esistenti;
- preso atto che la proposta di riorganizzazione dipartimentale elaborata dalla Commissione per la rivisitazione dei Dipartimenti è stata approvata dal Collegio dei Direttori di Dipartimento nella seduta del 5 novembre 2008;
- ritenuto di condividere nel merito tale proposta e pertanto di dover avviare la revisione del regolamento vigente in base alle linee indicate nel documento in questione;
- constatata l'impossibilità tecnica di pervenire in tempi brevi a tale modifica;
- preso atto dell'orientamento di vari Dipartimenti di voler procedere entro il 31 dicembre 2008 ad aggregazioni del tipo indicato dal documento della Commissione per la rivisitazione dei Dipartimenti;
- verificata l'opportunità di soddisfare tempestivamente tale esigenza, soprattutto in considerazione della oggettiva difficoltà di procedere ad accorpamenti del genere durante il corso dell'anno finanziario;
- visto l'art. 22, c. 4 dello Statuto, che assegna al Senato la competenza tanto a costituire quanto a disattivare Dipartimenti non solo d'ufficio, ma anche - e in entrambi i casi - "su iniziativa dei docenti interessati";
- considerato che in caso di disattivazione di un dipartimento, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del vigente regolamento per i dipartimenti, il personale docente e ricercatore già afferente al dipartimento opta nei termini temporali indicati dal Senato Accademico, per un altro dipartimento dell'Ateneo;
- visti gli artt. 8 e 9 del vigente regolamento per i Dipartimenti, i quali non escludono che la disattivazione di alcuni Dipartimenti e la costituzione di uno nuovo possano avvenire in maniera contestuale;
- ritenuto quindi che già in base alla normativa attuale gli organi accademici possano procedere all'accorpamento di alcuni dei Dipartimenti attuali in presenza di una motivata richiesta degli interessati;
- ritenuto altresì che, oltre ad approvare il documento prodotto dalla Commissione per la rivisitazione dei Dipartimenti, sia necessario indicare alcune linee guida al fine di consentire, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento, ai dipartimenti che lo ritengano di fondersi costituendo un nuovo dipartimento o di confluire in un dipartimento già esistente;

- avuto riguardo di alcune esigenze di accorpamento già manifestate da parte di alcuni Dipartimenti e quindi della necessità di procedere nella direzione prospettata;
- tenuto conto altresì che l'operazione proposta dovrebbe produrre effetti positivi sul bilancio di Ateneo andando a ridurre i costi di gestione dei Dipartimenti;
- preso atto della necessità di acquisire il parere delle Organizzazioni sindacali in relazione all'utilizzazione del personale tecnico amministrativo,

delibera quanto segue:

- 1) di adottare il documento prodotto dalla Commissione per la Rivisitazione dei Dipartimenti, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante (All. A);
- 2) di avviare la revisione dell'attuale regolamento per i dipartimenti in base a quanto indicato nel documento di cui al precedente punto.

Il Senato accademico, inoltre, nelle more della modifica del predetto regolamento, detta la seguente disciplina transitoria:

Due o più Dipartimenti possono manifestare immediatamente al Senato la richiesta di aggregazione in una struttura dipartimentale di nuova costituzione. Tale delibera di proposta, assunta a maggioranza di due terzi degli aventi diritto dai rispettivi Consigli, dovrà contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 8 del vigente regolamento ed essere sottoscritta da almeno 30 docenti e ricercatori di ruolo afferenti ai dipartimenti interessati. Allo stesso modo, uno o più Dipartimenti possono proporre di essere uniti ad un Dipartimento già esistente ove quest'ultimo esprima una volontà conforme e sempre che il Dipartimento risultante da questa confluenza risulti composto da almeno 30 docenti e ricercatori di ruolo.

Singoli docenti o ricercatori appartenenti ai Dipartimenti nei quali sia stata deliberata la proposta di unione e che non la abbiano sottoscritta possono optare per un Dipartimento diverso nei trenta giorni successivi alla delibera del SA che recepisce la proposta. A tali docenti e ricercatori è garantito il trasferimento, nel Dipartimento di nuova scelta, dei fondi di finanziamento non ancora spesi che siano stati loro già attribuiti a titolo individuale; i medesimi docenti e ricercatori possono fare richiesta al Consiglio di amministrazione di attribuzione ai Dipartimenti per cui essi optano delle attrezzature acquisite e/o a loro disposizione nei Dipartimenti di provenienza, necessarie per compiere la loro attività di ricerca.

I Dipartimenti di nuova istituzione sono costituiti con decreto rettorale, su deliberazione del Senato, a norma dell'art. 8, c. 1 del regolamento d'Ateneo. I Dipartimenti originari sono contemporaneamente disattivati dal Senato.

Il personale tecnico e amministrativo, nonché i mezzi, i locali e le attrezzature già in uso ai Dipartimenti originari, confluiscono nei Dipartimenti risultanti dall'unione/aggregazione, fatto salvo quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione a seguito di scissioni e richieste di singoli docenti e ricercatori che hanno espresso opzione di afferenza a Dipartimenti diversi, secondo quanto sopra previsto.

Il termine per la presentazione della domanda di aggregazione è il 31 dicembre 2008.

La presente disciplina è valida fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento per i dipartimenti.